

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
ENNA

DECRETO DI SOSPENSIONE (Art.22 della Legge 2/2/74 n.64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

* VISTA la Legge 2/2/74 n.64;

VISTO il verbale di accertamento redatto in data 09/04/2019 dal Geom. Barbarino Paolo, funzionario di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di Catenanuova in Via S. Pietro n.1 e Via Nazionale, sono state realizzate le opere abusive appresso descritte:

- *sopraelevazione di un fabbricato, ad una elevazione fuori terra con struttura portante in muratura, delle dimensioni massime in pianta di: m.16,50 x 4,75 circa, l'altezza, dal solaio di copertura del piano terra alla trave di colmo, di m.3,40 circa, l'altezza media alla linea di gronda è di m.2,93 circa;*
- *A piano terra realizzazione di un vano scala che collega il p.terra al 1° piano ed un soppalco in legno;
In atto i lavori risultano incompleti ed al grezzo di rifiniture;*

le suddette opere abusive sono di proprietà del Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e della Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] entrambi residenti a Catenanuova in Via [REDACTED] e del Sig. [REDACTED], nella qualità di usufruttuario delle opere indicate in oggetto, con recapito nel Comune di Catenanuova in Via [REDACTED];

-che il Comune di Catenanuova è compreso fra quelli classificati sismici di seconda categoria e che, pertanto, i suddetti proprietari erano tenuti a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della Legge n.64/74;

* ACCERTATO che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

O R D I N A

ai sensi dell'art.22 della Legge 2/2/74 n° 64, con effetto immediato, la sospensione dei lavori di cui sopra.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato al Sig.ri [REDACTED] con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art.3 della L.R. 30.04.1991 n.10, che avverso il presente Decreto di Sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt.1 e 2 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N° 411129 ENNA, 27 MAG 2019

L'INGEGNERE CAPO
(Ing. G. Margiotta)

